



N. 49.

Legge che aumenta le tasse per l'esercizio della caccia. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta delli 24 Luglio 1945:

Art. 1.

La tassa annuale di cui all'articolo 2 e 5 della Legge 16 Settembre 1926 n. 28 per l'esercizio della caccia è rispettivamente elevata a L. 100 e a L. 50, e quella per l'uccellazione è elevata a L. 200.

Art. 2.

Il certificato penale di cui all'articolo 3 n. 2 della suddetta legge non è richiesto per la rinnovazione della patente qualora questa sia scaduta da non oltre tre mesi.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 Luglio 1945 (1644 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Alvaro Casali - Vittorio Valentini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicato alla data di promulgazione.